

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

IX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE

| | PAG. |
|---|---------------------------------|
| Comunicazione del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 95 |
| Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione): | |
| Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale. (590); | |
| DELFINO e ROBERTI: Modifica alla legge 21 maggio 1955, n. 463, per la costruzione della autostrada Pescara-Napoli. (202) | 95 |
| PRESIDENTE | 95, 102, 104, 105 |
| TERRANOVA, <i>Relatore</i> | 97, 101, 103, 105 |
| BOTTONELLI | 97, 98, 99, 100, 101 |
| TOGNI, <i>Ministro per i lavori pubblici</i> | 97 |
| | 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105 |
| RIPAMONTI | 99 |
| AMENDOLA PIETRO | 99, 100, 101, 102, 106 |
| ROBERTI | 100 |
| CAMANGI | 100, 101, 102, 104, 105 |
| ALESSANDRINI | 102, 105 |
| CERVONE | 102 |
| BARONI | 102 |
| CECCHERINI | 102 |
| LOMBARDI GIOVANNI | 102, 103 |
| BIAGGI FRANCRANTONIO | 104 |
| RICCA | 106 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 106 |

La seduta comincia alle 17,15.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Buzzi, Franco, Ricca e Cruciani sostituiscono, rispettivamente, i deputati Viviani Arturo, Busetto, Colombo Renato e De Michieli Vituri.

Seguito della discussione del disegno di legge: Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale. (590); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Delfino e Roberti: Modifica alla legge 21 maggio 1955, n. 463, per la costruzione dell'autostrada Pescara-Napoli. (202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale » (590) e della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Delfino e Roberti: « Modifica alla legge 21 maggio 1955, n. 463, per la costruzione della autostrada Pescara-Napoli » (202).

Comunico che la V. Commissione (Bilancio e partecipazioni statali) ha preso in esame — esprimendo su di esso parere favorevole — l'articolo sostitutivo dell'articolo 2, proposto dal Governo e di cui la nostra Commissione ha già approvato il principio informatore nella precedente seduta del 14 maggio.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1959

Non rimane, quindi, che dare nuovamente lettura del suo testo e sottoporlo a definitiva approvazione:

ART. 2.

« Per la costruzione e l'esercizio in concessione delle autostrade Bologna-Rimini-Ancona-Pescara, Palermo-Catania e Messina-Catania, i fondi di cui all'articolo 1 della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono integrati con lo stanziamento di lire 40 miliardi così ripartiti:

| | | | |
|-----------------------|---------|---------|----------------|
| Esercizio finanziario | 1958-59 | L. 1 | miliardo |
| » | » | 1959-60 | » 3,5 miliardi |
| » | » | 1960-61 | » 4,5 » |
| » | » | 1961-62 | » 4,5 » |
| » | » | 1962-63 | » 5,5 » |
| » | » | 1963-64 | » 5,5 » |
| » | » | 1964-65 | » 5,5 » |
| » | » | 1965-66 | » 4 » |
| » | » | 1966-67 | » 3 » |
| » | » | 1967-68 | » 3 » |

L. 40 miliardi

(È approvato):

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 6, già iniziato nella seduta precedente del 14 maggio.

Già in quella seduta ho dato lettura dei numerosi emendamenti proposti all'articolo 6. Ritengo, però, che sia opportuno tornare a fare, per così dire, il punto della situazione.

Dunque, l'articolo 6 del disegno di legge è così formulato:

ART. 6.

« I materiali occorrenti per la costruzione riparazione e manutenzione delle strade e autostrade — compresi i relativi edifici ed opere accessorie — eseguite direttamente dall'A.N.A.S. o in concessione, sono esenti dalle imposte di consumo.

L'imposta eventualmente già pagata in base a liquidazione definitiva non è ripetibile ».

Gli emendamenti presentati sono i seguenti:

« Sopprimere l'intero articolo ».

CERVONE.

AMENDOLA PIETRO, ANGELINI GIUSEPPE, BOTTONELLI, BUSETTO, CIANCA, MISEFARI.

« Sostituirlo con il seguente:

« I materiali occorrenti per la costruzione, riparazione e manutenzione delle strade e

autostrade, compresi i relativi edifici ed opere accessorie, relativi a lavori che si eseguiranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono esenti dalle imposte di consumo ».

CAMANGI.

« Sostituirlo con il seguente:

« Sono esenti dalle imposte di consumo, oltre i materiali occorrenti per la costruzione, riparazione e manutenzione delle strade e autostrade — compresi i relativi edifici ed opere accessorie — eseguite direttamente dall'A.N.A.S., anche quelli occorrenti per la costruzione, riparazione e manutenzione delle autostrade date in concessione.

Tale esenzione non si estende ai materiali occorrenti per le opere iniziate o appaltate ».

TERRANOVA.

« Il primo comma sostituirlo con il seguente:

« I materiali occorrenti per la costruzione, riparazione e manutenzione delle autostrade — compresi i relativi edifici ed opere accessorie — eseguite anche in concessione, sono esenti dalle imposte di consumo ».

BARONI, LOMBARDI GIOVANNI.

« Sopprimere le parole: compresi i relativi edifici ed opere accessorie ».

ALESSANDRINI, RIPAMONTI.

« Sopprimere il secondo comma ».

CECCHERINI.

LOMBARDI GIOVANNI, BARONI.

« Aggiungere il seguente comma:

« Gli atti e i contratti riguardanti finanziamenti deliberati da Enti pubblici a favore di Società concessionarie di costruzione ed esercizio di autostrade, costituiti da enti pubblici o nelle quali gli stessi abbiano la maggioranza azionaria, sono assoggettati all'imposta fissa di registro ed ipotecaria ».

ALESSANDRINI, RIPAMONTI.

Debbo, a questo punto, ricordare come la discussione della seduta del 14 maggio, a proposito dell'articolo 6, si sia incentrata sul primo comma dell'articolo sostitutivo dell'onorevole Relatore, il quale aveva suggerito di esaminare disgiuntamente i due commi dell'emendamento.

A me è parso che già allora sul primo comma — al quale il Ministro Togni ha dato l'adesione del Governo — si fosse concretato il consenso unanime di tutta la Commissione o, quanto meno, della sua maggior parte. Ad ogni modo, ritengo opportuno che l'onorevole

Relatore esponga alla Commissione, nei suoi precisi termini, la portata e la sostanza del suo emendamento.

TERRANOVA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nella discussione sull'articolo 6 della seduta scorsa anche io ho avuto la precisa sensazione che il primo comma del mio articolo sostitutivo incontrasse larghi consensi tra i colleghi. Non ritengo necessario, quindi, dilungarmi ad illustrarlo, tanto più che esso ha una dizione molto semplice e chiara.

Mi limito, in proposito, a prospettare la opportunità di integrarlo con l'aggiunta, anche nella seconda parte, delle « strade » accanto alle « autostrade », in modo che vi sia rispondenza tra le due parti del comma.

Piuttosto, ritengo necessario sostituire il secondo comma con il seguente:

« Tale esenzione non si estende ai materiali già impiegati nelle opere eseguite. Per quelle non eseguite, ma appaltate al momento della entrata in vigore del disegno di legge, le somme che si sarebbero eventualmente dovute pagare per imposte di consumo sui materiali, saranno considerate come economie reimpiegabili da parte dell'A.N.A.S. stessa per l'applicazione della presente legge ».

In tal modo, io credo veramente che si possano trovare d'accordo con me tutti coloro che hanno presentato emendamenti su questo articolo, in quanto viene sanata una situazione che poteva lasciar adito a dubbi.

BOTTONELLI. Perché quell'« eventualmente »?

TERRANOVA, *Relatore*. « Eventualmente », perché, come è noto, vi sono sentenze pro e contro, sentenze, cioè, che condannano le imprese al pagamento delle imposte ed altre che esonerano le imprese dal pagamento delle stesse.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei aggiungere qualcosa a quanto ha già detto l'onorevole Relatore, sulla portata dell'emendamento stesso, che, secondo me, è suscettibile di risolvere ogni possibile dubbio e, in modo particolare, quelli espressi sull'eventualità che di questa esenzione possano beneficiare delle iniziative non di Stato e che, comunque, ne possano venir fuori vantaggi per le imprese od altri!

Alla prima parte dell'articolo 6 anche a me sembra che, non solo il Governo, ma anche la Commissione sia concordemente favorevole.

Passiamo subito, quindi, al secondo comma. Dichiaro subito che il Governo è senz'al-

tro favorevole alla nuova formulazione proposta testé dall'onorevole Relatore.

Il secondo comma vuole acquisire il seguente principio: per quelle somme per imposte di consumo che sono state già pagate, chi ha avuto ha avuto ed è partita chiusa; altrettanto, non innoviamo là dove è in corso un rapporto in via giudiziaria o in via extragiudiziaria; non innoviamo neanche nei casi di lavori che sono già stati iniziati.

Noi interveniamo con una norma innovativa nei casi di opere già appaltate, ma non eseguite; in questi casi le imposte di consumo, qualora siano dovute, verranno, sì, pagate dall'impresa, ma non già ai comuni, bensì all'A.N.A.S., la quale, a sua volta, le riempiegherà per l'ulteriore applicazione della legge.

In questo modo, noi creeremo contemporaneamente, una sanatoria per tutto quel che riguarda il passato, una posizione di chiari rapporti per quanto riguarda il presente, una impossibilità di speculazione, ove questa si potesse in qualche modo presentare, per il futuro.

A me sembra, insomma, che la norma proposta dall'onorevole Relatore risponda veramente a tutte le esigenze considerate.

BOTTONELLI. Premesso il riconoscimento che l'articolo sostitutivo in esame non pregiudica i diritti acquisiti dai comuni per i materiali già messi in opera, nell'ambito del proprio territorio, mi corre il dovere, però, di soffermarmi subito su una espressione dell'onorevole Ministro: chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato!

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Salvo, naturalmente, la sistemazione dei rapporti!

BOTTONELLI. È stato fatto qui il caso di alcuni bilanci. L'onorevole Ministro, rammento, ha preso le somme totali dei dazi, riportando le somme stesse a quelle di bilancio. Tale operazione, però, altera l'equilibrio dei rapporti in quanto, queste somme, i comuni le devono riscuotere a rate. Insomma, le proporzioni sono in realtà del tutto diverse.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Radoppiamo i bilanci!

BOTTONELLI. C'è solo il caso di un comune, quello di Manzana, che finalmente ha riscosso un terzo della somma; tutti gli altri non hanno ancora riscosso nulla.

Sia, quindi, chiaro che l'espressione « chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato », non fa testo!

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. S'intende che i rapporti giuridici di dare e avere

rimangono immutati e, semmai, sarà il giudice a decidere!

BOTTONELLI. Su questo sono d'accordo: io ho voluto soltanto precisare.

Ma, c'è un'altra questione. Non tutte le imprese appaltatrici di vari tratti della medesima strada hanno iniziato contemporaneamente i lavori; il che, secondo la norma proposta, determinerebbe che, per uno stesso lavoro, una parte dei comuni riceverebbero, e un'altra no, le imposte di consumo. Come si può giustificare tale diversità di trattamento?

Ed ora vengo a quell'«eventualmente». Secondo la giurisprudenza — non incostante, come ha asserito l'onorevole Ministro, ma ben costante — ogni appalto o stipulazione contrattuale di lavori è comprensivo dei dazi di consumo, sia, o non, espressamente detto nell'atto. Quindi, non si tratta di dire «eventualmente», ma di affermare categoricamente che le somme corrispondenti al dazio sui materiali che saranno messi in opera (dazio dovuto per legge) saranno versate allo Stato e passate all'A.N.A.S. Diversamente, non si potrebbe escludere la possibilità che, per vie diverse, le società che hanno già appaltato possano conseguire miliardi, frodando la legge.

Resta, comunque, sempre ferma la nostra riserva. Infatti, onorevole Ministro, onorevoli Colleghi, mi pare che, in questa materia, ci sia una contraddizione aperta nel modo di procedere del Governo.

Il Governo, con il disegno di legge Tambroni, ha riconosciuto un principio generale equo: che ai comuni non possono essere sottratte entrate di alcun genere, senza che con provvedimenti corrispettivi, e contemporanei non si restituisca quello che si toglie. Con questo articolo, specie con l'ultimo comma, invece, si toglie, *sic et simpliciter*, ad alcuni comuni circa 9 miliardi.

Allora noi, sempre coerenti a questo principio, onorevole Ministro, le diciamo: perché non stralciamo questo articolo 6, dando, per il resto, libero corso all'*iter* di questa legge, il cui compito importante noi riconosciamo e vogliamo che venga attuato?

Questa materia può essere benissimo regolata da un'apposita legge, studiata e meditata di concerto con il Ministro dell'interno e quelli delle finanze e del tesoro, sì da stabilire un congegno che, mentre da un lato, toglie al comune un introito, dall'altro, glielo restituisca sotto altro titolo.

Non voglio fare qui né retorica né demagogia. Lei sa bene, onorevole Ministro, che i comuni si trovano generalmente, oggi, in uno stato di dissesto incredibile. Questa situa-

zione è tanto più grave in quanto va peggiorando la situazione economica. Sui comuni, poi, per il bilancio in corso, grava il maggior onere derivante dall'aumento degli stipendi ai dipendenti in seguito ad un provvedimento preso dallo Stato. In un momento come questo, insomma, con la prospettiva di una situazione che s'aggrava e di ulteriori spese, vogliamo davvero togliere loro altri 10 miliardi che derivano loro da precise disposizioni di legge?

Non è che noi non vogliamo che questa materia sia regolata in modo organico e diverso; però, diciamo di stralciare la questione e di seguire quei criteri più adeguati che la stessa maggioranza e il Governo hanno riconosciuto validi.

Vi è poi un'ultima considerazione da fare.

Lei, onorevole Ministro, ha trovato che questi 9 o 10 miliardi che adrebbero ai comuni rappresentano una cifra eccezionale che bisogna assolutamente eliminare.

A me risulta — perché è stato pubblicato con la massima diffusione — che ai 67 miliardi di contributo che spende per la costruzione dell'autostrada del sole sono da contrapporre gli introiti che lo Stato, per diverso titolo e voce, realizza, introiti calcolati in 158 miliardi.

Allora, perché lo Stato — se, in ultima analisi, alimenta, anche con l'autostrada del sole, le sue casse — non rinuncia ad una parte di questi introiti a favore dei comuni? Perché si vuol rendere più pesante la situazione di questi comuni? Perché farli rinunciare a questi 9 miliardi che sono come una pioggia su un terreno arido, che per anni ha conosciuto la siccità?

Insisto, quindi, principalmente su questa proposta di stralcio e vorrei che l'onorevole Ministro accedesse alla mia proposta.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Alla proposta avanzata dall'onorevole Bottonelli circa la soppressione dell'avverbio «eventualmente» non sono contrario. È bene, però, che prima di decidere io vi ragguagli circa le norme del capitolato speciale di appalto, che regola i rapporti tra lo Stato e la società concessionaria dell'autostrada del sole, il cui capitale appartiene interamente all'I.R.I., e che regola, altresì, i rapporti tra la società concessionaria e le ditte appaltatrici. L'articolo 23 di questo capitolato, che parla degli obblighi incombenti sulle ditte appaltatrici e sulla concessionaria, dice che l'imposta di consumo sarà eventualmente completamente a carico della società concessionaria. Da ciò, si rileva — e parlo di un capitolato che è stato stipulato lo scorso anno dopo essere stato oggetto

di un attento esame da parte degli organi amministrativi competenti e dopo essere stato approvato dalla Corte dei conti e trasferito, poi, per il parere al Consiglio di Stato — che anche in quella sede non vi era una certezza sull'obbligo del pagamento, o meno, dell'imposta di consumo. La riprova sta appunto nella frase dubitativa, nell'uso dell'avverbio « eventualmente ».

Del resto, se poniamo mente a come le cose sono andate, ci accorgiamo che in un primo tempo, i comuni non applicavano l'imposta di consumo; solo in un secondo tempo essi sono stati messi sull'avviso e hanno svolto una determinata azione. È sorto, così, il problema che — lo ripeto — era, ed è ancora, in discussione e non risolto, anche se una sentenza può essere favorevole all'una o all'altra tesi.

Nella seconda parte del suo intervento l'onorevole Bottonelli si è chiesto perché noi vogliamo abolire questi introiti.

È bene precisare, innanzitutto, che non si tratta di introiti normali o di bilancio.

È necessario normalizzare la situazione economica dei comuni — e di questo problema abbiamo parlato anche in una riunione del Consiglio dei Ministri — ma io ritengo che spesso volte, più che di scarsità di entrate, si tratta di inflazione della spesa. D'altra parte, noi non possiamo decurtare una somma — destinata a portare beneficio a tutte le provincie, a tutti i comuni — di un'imposta che grava per l'8-9 per cento.

BOTTONELLI. Del 3 per cento, onorevole Ministro!

TOGNI, Ministro dei lavori pubblici. È certo, comunque, onorevole Bottonelli, che i comuni in materia fiscale sono di una esosità veramente opprimente: hanno chiesto un'imposta della misura dell'8 per cento, l'hanno moltiplicata per 4 volte, hanno cercato di fermare i lavori, hanno denunciato le imprese, creando così una situazione veramente lesiva di quella che dovrebbe essere una collaborazione, quanto meno auspicabile, se non dovuta, tra coloro che vengono a portare il lavoro e il vantaggio economico e coloro che ne beneficiano.

Del resto, proprio questa mattina, la Commissione finanze e tesoro ha preso in esame l'articolo 6 del disegno di legge n. 590 ed ha espresso il suo benestare, a larghissima maggioranza, al primo ed anche al secondo comma dell'articolo 6 del disegno di legge; ora, è evidente che la tesi di coloro, che sostengono la necessità di sanare i bilanci comunali aggravando gli oneri delle costruzioni, non debba essere difesa della amministrazione

che ha il compito, non di sovvenzionare comuni e provincie, ma di costruire strade ed autostrade!

Peraltro, se lo Stato ricaverà, in 10-20 anni, la cifra di 156 miliardi, come ha detto l'onorevole Bottonelli, non c'è motivo di preoccupazione, in quanto lo Stato non è un'azienda monopolistica e non è certo il nemico del cittadino. Lo Stato deve prendere laddove è possibile prendere, perché esso prende per dare.

Per tutti questi motivi, mentre non accetto la proposta di stralcio dell'onorevole Bottonelli, prego gli onorevoli colleghi di accettare l'emendamento dell'onorevole Relatore, sul quale il Governo si è già dichiarato pienamente d'accordo.

RIPAMONTI. Il problema dell'imposta di consumo sorge solamente in quanto la costruzione di strade e autostrade viene affidata ad una società concessionaria e non all'A.N.A.S.: i comuni, il cui territorio è toccato dalle strade costruite dall'A.N.A.S. non fanno pagare imposta di consumo. Perché, quindi, far perdere allo Stato 3 miliardi, secondo l'onorevole Bottonelli, o 8 miliardi, secondo il Ministro Togni, quando con questo danaro si potrebbero costruire altre strade? Piuttosto, proporrei di sostituire — alla prima parte del secondo comma dell'articolo sostitutivo dell'onorevole Relatore — le parole: « materiali già impiegati nelle opere eseguite », con le altre: « materiali già impiegati nelle opere ultimate o in corso di esecuzione ».

Avanzerei anche la proposta di modificare la seconda parte dell'articolo 6 nel senso di precisare che, ove, per la mancata applicazione dell'imposta di consumo, si arrivasse ad ottenere conseguentemente una riduzione di spesa, tale riduzione dovrebbe essere utilizzata per l'ampiamiento del programma autostradale.

AMENDOLA PIETRO. Speravo vivamente che l'onorevole Ministro avesse accolto la proposta principale del collega Bottonelli, intesa a ricercare un compromesso onesto tra quelli che sono i legittimi interessi dei comuni e quello che è il bene e l'interesse dello Stato. Nessuno intende sposare la causa degli appaltatori delle imposte di consumo o degli appaltatori di opere pubbliche. Noi ci rendiamo perfettamente conto di quello che è a cuore al Ministro, vale a dire che, eliminando l'imposta di consumo sui materiali occorrenti per la esecuzione delle opere pubbliche, si possa arrivare alla realizzazione di un maggior volume di opere; e non soltanto ce ne rendiamo conto, ma pensiamo che questa preoccupazione bisognerebbe estenderla e

generalizzarla, perché noi non arriviamo a comprendere perché le opere pubbliche di competenza dell'A.N.A.S. devono beneficiare della esenzione dell'imposta, mentre quelle, altrettanto pubbliche, la cui competenza spetta a società private non possono usufruirne. La proposta di stralcio era intesa, appunto, a giungere a una sistemazione generale della materia, e non solo per il caso contingente, ma per tutta la materia delle opere pubbliche di competenza di qualsiasi ente. D'altra parte, l'onorevole Ministro deve rendersi conto che tutta la materia deve essere sistemata tenendo conto anche delle esigenze degli enti locali. Si parla di appetiti esosi, di guadagni impensati e strabilianti, ma è anche necessario tenere presente le esigenze della finanza locale, prima di poter usare simili espressioni!

L'onorevole Bottonelli, nel suo intervento, ha ricordato il disegno di legge Tambroni ed ha delineato la situazione curiosa venutasi a creare nel campo della finanza locale. I comuni, infatti, desidererebbero abolire l'imposta di consumo sul vino (e la cosa sarebbe bene accettata alla maggioranza dei cittadini), ma non lo possono fare perché, anche per loro, vige una specie di articolo 81 che prescrive l'obbligo di trovare le voci capaci a sostituire un'imposta che si vuole abolire. Per quanto riguarda l'imposta di consumo sui materiali, invece, la soppressione cade dall'alto ed i comuni devono sommamente accettarla.

La proposta di stralcio, insomma, mi sembra abbastanza ragionevole e sensata, soprattutto se sarà accompagnata da un ordine del giorno con il quale si inviti il Governo a non tener conto della imposta per tutti i nuovi appalti.

Qualora il Governo non intenda accogliere questa proposta, resta l'emendamento proposto dall'onorevole Terranova. A quest'ultimo proposito, concordo con l'onorevole Ripamonti sulla necessità di dare una maggiore specificazione all'espressione contenuta nella seconda parte dell'emendamento aggiungendo le parole: « o in corso di esecuzione ». Solo in questo modo si potrà evitare il sorgere di una serie di contestazioni e di malintesi.

Circa la rimanente parte dell'emendamento, mi nasce in questo momento un dubbio, in quanto ho sotto gli occhi una decina di pagine relative alla decisione presa il 23 luglio 1958 dal Ministero delle finanze sul ricorso presentato il 26 marzo 1958 dalla società « Concessioni Autostrade ». Tale decisione fu presa dall'allora Ministro Preti e con essa si diede torto alla società concessionaria.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi permetto ricordarle, onorevole Amendola, che, in sede di concerto, il Ministro Preti ritirò queste sue decisioni e, inoltre, che il disegno di legge in esame porta anche la firma dell'onorevole Preti, il quale evidentemente si è, quindi, dichiarato d'accordo sul contenuto dell'articolo 6.

AMENDOLA PIETRO. Vorrei far presente agli onorevoli colleghi, proprio per lo scrupolo di fare qualcosa che sia legislativamente a posto, che, per quanto riguarda i lavori soltanto appaltati e non iniziati, si sostiene, anche con argomentazioni giuridiche, che è sufficiente l'appalto e la denuncia al comune nel cui territorio l'opera sarà eseguita per far maturare il diritto del comune al terzo presunto. Non vorrei che vi fosse, poi, uno strascico, e in sede amministrativa e in sede giudiziaria. Io riterrei, perciò, che sarebbe opportuno spostare l'avverbio « eventualmente » nella frase: « saranno versate all'A.N.A.S. », la quale frase, pertanto, sarebbe così concepita: « saranno eventualmente versate all'A.N.A.S. ». Così facendo, noi ci metteremmo in una botte di ferro, evitando che ci si possa dire di aver fatto una legge con vigore retroattivo.

ROBERTI. In una legge non si possono contemplare tutti i casi.

BOTTONELLI. A mio avviso bisognerebbe anche aggiungere dopo le parole: « dovute pagare », le altre: « ai comuni ».

CAMANGI. Onorevoli colleghi, l'emendamento da me presentato esclude qualsiasi retroattività della legge. Ora, molto lealmente, faccio ammenda di una certa precipitazione, dicendo che, ad un certo momento, sono sorti in me molti dubbi. Per questo, avevo chiesto al Ministro di eseguire opportuni accertamenti, in modo di permetterci di discutere la materia con maggiore cognizione di causa. Ed ora veniamo all'emendamento dell'onorevole Relatore. Esso, pure rappresentando un notevole tentativo per superare le varie difficoltà, a mio avviso, è notevolmente pericoloso per le conseguenze che potrebbe comportare. Che cosa vuol significare l'espressione: « tale esenzione si estende, ecc. »? Vuol significare, ritengo, che bisogna stabilire quali siano i materiali da esentare al momento dell'entrata in vigore della legge. Ma allora, che significa l'altra espressione: « alle opere eseguite »? Un'opera è eseguita quando è finita. Il materiale messo in opera per la costruzione di un ponte o di una strada, non ancora completata, beneficia della esenzione, oppure no?

Ancora. In serata si saprà certamente, attraverso le comuni fonti di informazione, l'andamento e gli sviluppi della nostra discussione, ed allora certamente tutti gli appaltatori eviteranno di mettere in opera dei materiali, perché, così facendo, eviteranno di pagare l'imposta!

AMENDOLA PIETRO. Gli appaltatori non ne ricaveranno utile alcuno perché le somme andranno a beneficio dell'A.N.A.S.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ho capito le sue osservazioni, onorevole Camangi, e ritengo che esse abbiano un fondamento.

CAMANGI. I rilievi che ho in questo momento avanzato confermano che il contenuto dell'emendamento Terranova all'articolo 6 potrebbe dar luogo ad una somma di problemi. Non credo, inoltre, che sia il caso di fare una distinzione tra i materiali già impiegati e quelli ancora da impiegare: se si vuole fare giustizia, la si deve fare nel modo più completo possibile.

Ora, si può verificare che, mentre il comune, in cui le opere siano state già eseguite o i materiali siano stati messi in opera, ha, diciamo così, la fortuna di incassare l'imposta di consumo; il comune, invece, in cui i lavori cominceranno tra un mese o due, non avrà modo di incassare un soldo.

Io sono d'accordo con l'onorevole Roberti nel dire che non è possibile prevedere tutti i casi, ma almeno dobbiamo sforzarci ad approvare una norma semplice che si avvicini il più possibile alla perfezione!

Se entriamo nell'ordine di idee di conferire a questa esenzione anche un valore retroattivo, diciamo pure apertamente, preoccupandoci di fare in modo che di questa retroattività non beneficino le imprese private e che il denaro ritorni, caso mai, all'A.N.A.S., per reimpiegarlo nella costruzione di nuove opere di cui alla presente legge.

Eccomi, quindi, a presentare il seguente emendamento aggiuntivo:

« Tale esenzione si estende anche alle opere già appaltate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

« Relativamente alle opere già appaltate o in corso di esecuzione, le somme che eventualmente avrebbero dovuto far carico alle imprese appaltatrici, a titolo di imposta di consumo, saranno trattenute dalla stazione appaltante sui pagamenti ad esse dovute e versate all'A.N.A.S. che le reimpiegherà per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge ».

Con questo emendamento, come gli onorevoli colleghi possono constatare, si stabilisce, intanto, che si deve fare riferimento alle opere già appaltate e in corso di esecuzione; inoltre, che le somme che devono essere trattenute alle imprese sono quelle che, eventualmente, le imprese stesse avrebbero dovuto pagare. Si può verificare, infatti, il caso di un contratto che esclude deliberatamente il pagamento di queste somme. In questa ipotesi la ditta non è tenuta al pagamento e conseguentemente il recupero non deve aver luogo.

Come i colleghi avranno notato, io parlo di stazione appaltante: è a ragion veduta che lo faccio. Infatti, vi possono essere lavori dell'A.N.A.S. per i quali sorge il problema del pagamento dell'imposta di consumo: anche in questo caso le somme verranno trattenute e versate all'A.N.A.S. stessa, che le reimpiegherà per le opere di cui alla presente legge.

Ultima considerazione: il problema delle somme già pagate materialmente. Vi sono casi — anche se non numerosi — in cui alcune somme sono state già pagate agli uffici delle imposte di consumo, cioè ai comuni. È chiaro che questo denaro ormai versato non può più essere restituito, anche se ciò, in un certo senso, ripugna con il principio di una giustizia assoluta: quel denaro infatti, è già entrato in circolo e non può perciò essere ripetibile. Ma ciò deve essere stabilito con una norma chiara, del seguente tenore: « le somme già pagate agli uffici delle imposte di consumo non sono ripetibili ».

BOTTONELLI. Mi dichiaro contro l'emendamento Camangi, perché esso reintroduce il principio della retroattività contro cui ci siamo già pronunciati. Qui si tratta, non tanto di stabilire un diritto nuovo, quanto piuttosto di non ledere un diritto (controverso, o meno, altra sede deve decidere) esistente, di un diritto rivendicato dai comuni in base, non al disegno di legge che noi discutiamo, ma in base a norme di legge già in vigore, che nessuno di noi ha il diritto di misconoscere.

Non possiamo, responsabilmente, inserire una norma che sancisce la retroattività, abrogando, per vie traverse, un diritto sancito da altre leggi, sul cui merito si può certo discutere, ma la cui validità non spetta a noi negare!

TERRANOVA, *Relatore*. Mi sia consentito rispondere brevemente all'onorevole Bottonelli. Quale è lo scopo per cui si desidera estendere l'esenzione dell'imposta di consumo anche alle società concessionarie? Lo scopo è quello di evitare sperequazioni che in atto esistono, in questo settore. Non vedo perché, in-

fatti, le ferrovie, le tramvie ed altri servizi del genere dati in concessione debbano, allo stato attuale delle cose, poter beneficiare di questa esenzione (giusta l'articolo 67 del regolamento sulla finanza locale) e non altrettanto le società concessionarie per la costruzione di strade.

Vero è che tale esenzione priverebbe i comuni di una certa entrata, ma è anche vero che i benefici che ricavano i comuni stessi dalla costruzione delle autostrade compensano di gran lunga il diminuito introito.

Il mio emendamento vuol significare che l'esecuzione non si estende ai materiali già impiegati nei singoli lavori eseguiti. È chiaro, d'altra parte, che per opera eseguita s'intende l'opera ultimata. Quando si concretizza l'obbligo del pagamento dell'imposta di consumo? Al momento in cui si impiega il materiale. A questo proposito, bisogna distinguere i lavori in corso di esecuzione dai lavori semplicemente appaltati. Per i lavori in corso di esecuzione, si tenga presente che nella maggior parte dei casi è stato già pagato il terzo presunto, a norma del testo unico delle leggi sulla finanza locale; per i lavori appaltati ma non ancora iniziati, a loro volta, il computo dei materiali da impiegare è molto semplice ed è perciò altrettanto facile determinare la relativa imposta.

A conclusione dell'ampia ed esauriente discussione intorno al secondo comma del mio articolo sostitutivo, mi onoro sottoporre alla Commissione, la seguente nuova formulazione del comma stesso, che, mentre riproduce la sostanza della precedente, tiene conto e soddisfa — almeno a me sembra — le giuste preoccupazioni e gli intendimenti manifestati dagli onorevoli Colleghi intervenuti nella discussione.

« Tale esenzione non si estende ai materiali già posti in opera alla data di entrata in vigore della presente legge, ove siano dovute le imposte di consumo. Per quei lavori non eseguiti ma appaltati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, le somme che si sarebbero dovute pagare ai Comuni per imposta consumo sui materiali saranno versate all'A.N.A.S. e considerate come economie reimpiegabili da parte dell'A.N.A.S. stessa per la applicazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 6.

Mi sembra che sull'articolo sostitutivo dell'onorevole Relatore, nella sua ultima formulazione, sta concorde, oltre il Governo, anche la gran maggioranza, se non la totalità della Commissione.

Ad ogni modo, invito gli onorevoli presentatori degli altri emendamenti a dichiarare se insistono, o meno, nelle loro proposte.

CERVONE. Non insisto sulla soppressione dell'articolo.

AMENDOLA PIETRO. A nome anche degli altri presentatori, confermo di non insistere sul nostro emendamento soppressivo dell'articolo.

CAMANGI. Anche io confermo di non insistere sul mio articolo sostitutivo.

BARONI. A nome anche dell'onorevole Lombardi, dichiaro di non insistere sul nostro emendamento sostitutivo del primo comma.

ALESSANDRINI. A nome anche del collega Ripamonti, dichiaro di ritirare il nostro emendamento al primo comma.

CECCHERINI. Anche io ritiro il mio emendamento soppressivo del secondo comma.

LOMBARDI GIOVANNI. Anche io e l'onorevole Baroni rinunciamo al nostro, egualmente soppressivo del secondo comma.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti gli altri emendamenti, pongo senz'altro in votazione l'articolo sostitutivo proposto dal relatore, onorevole Terranova, di cui do lettura:

ART. 6.

« Sono esenti dalle imposte di consumo, oltre i materiali occorrenti per la costruzione, riparazione e manutenzione delle strade e autostrade, compresi i relativi edifici ed opere accessorie, eseguite direttamente dall'A.N.A.S., anche quelli occorrenti per la costruzione, riparazione e manutenzione delle strade ed autostrade date in concessione.

Tale esenzione non si estende ai materiali già posti in opera alla data di entrata in vigore della presente legge, ove siano dovute le imposte di consumo. Per quei lavori non eseguiti, ma appaltati, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, le somme che si sarebbero dovute pagare ai comuni per imposta di consumo sui materiali, saranno versate all'A.N.A.S. e considerate come economie reimpiegabili da parte dell'A.N.A.S. stessa per l'applicazione della presente legge ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

ART. 7.

« Il grafico del piano poliennale di sviluppo e miglioramento della rete delle autostrade allegato alla legge 21 maggio 1955, n. 463, è sostituito dal grafico allegato alla presente

legge, per l'applicazione della quale sono valide tutte le disposizioni della succitata legge n. 463, che restano ferme ed invariate ».

Ad esso, innanzitutto, è stato presentato un emendamento soppressivo degli onorevoli Roberti e Cruciani.

Sono, poi, stati presentati i seguenti altri emendamenti:

« *Sostituire le parole:* che restano ferme ed invariate, *con altre:* integrate con quelle degli articoli 3-bis e 4-bis ».

ANGELINI GIUSEPPE, ARENELLA, BUSETTO, MISEFARI.

« *Aggiungere il seguente comma:*

Il grafico tuttavia potrà essere opportunamente modificato, per tener conto delle esigenze che insorgeranno nel corso dell'applicazione della presente legge ».

ANGELINI GIUSEPPE, ARENELLA, BUSETTO, MISEFARI.

« *Aggiungere il seguente comma:*

I tracciati indicati nell'allegato grafico si intendono non definitivi per le autostrade in fase di studio per la realizzazione ».

CURTI IVANO, RICCA, ZURLINI.

« *Aggiungere il seguente comma:*

Il tracciato dell'autostrada Napoli-Bari si intende non pregiudicato dal grafico, ma da fissare in sede competente ».

AMENDOLA PIETRO.

« *Aggiungere il seguente comma:*

Il tracciato dell'autostrada del Brennero si intende non pregiudicato dal grafico, ma da fissare in sede competente.

ALESSANDRINI, BARONI, BUZZI, LOMBARDI GIOVANNI, MARCONI.

Al grafico allegato:

« *Aggiungere, tra le autostrade in corso di finanziamento, il tracciato:* Messina-Catania.

SCALIA.

Aggiungere, tra le autostrade in studio per la realizzazione, il tracciato: Pescara-Sulmona-Napoli.

CIBOTTO, DELFINO, GIORGIO.

Aggiungere, tra le autostrade in studio per la realizzazione, il tracciato: Palmanova-Gorizia-Confine.

MARTINA MICHELE.

Aggiungere, tra le autostrade in studio per la realizzazione, il tracciato: Piacenza-Cremona-Verona.

ALESSANDRINI, BONTADE MARGHERITA, LOMBARDI GIOVANNI, MARCONI, RIPAMONTI, BORGHESE, CURTI IVANO, DI NARDO, RICCA, ZURLINI.

Aggiungere, tra le autostrade in studio per la realizzazione, il raddoppio, partendo dal bivio per Como, dell'autosarada; Milano-Varese; *e di quella;* Milano-Sesto Calende.

ALESSANDRINI, RIPAMONTI.

Aggiungere, tra le autostrade in studio per la realizzazione:

- a) raddoppio autostrada Milano-laghi;
- b) tracciato Piacenza-, Cremona, Verona;
- c) tracciato Savona, confine con la Francia;
- d) tracciato Genova, Sarzana.

BIAGGI FRANCAANTONIO, LOMBARDI GIOVANNI, RIPAMONTI.

Aggiungere, tra le autostrade da realizzare in un secondo tempo:

- a) tracciato Messina-Catania;
- b) anello di scorrimento di Bologna.

BIAGGI FRANCAANTONIO, LOMBARDI GIOVANNI, RIPAMONTI.

Aggiungere, tra le autostrade in corso di finanziamento, i seguenti tracciati: Salerno-Eboli; Messina-Catania; Catania-Palermo.

TERRANOVA.

Aggiungere, tra le autostrade in studio per la realizzazione, il tracciato: Roma-Campobasso-Bari ».

BIAGGI FRANCAANTONIO.

TERRANOVA, *Relatore.* Aderisco alla proposta degli onorevoli Roberti e Cruciani di sopprimere l'articolo 7.

LOMBARDI GIOVANNI. Mi dichiaro contrario alla proposta di soppressione.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici.* Il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo.

Bisogna tener presente, onorevoli Colleghi, che lo scopo fondamentale di questo provvedimento di legge è la sistemazione e il miglioramento delle strade e solo incidentalmente il provvedimento stesso entra nell'ambito delle autostrade. Quindi, a mio avviso, è stato un errore avere allegato il grafico del piano poliennale; oltretutto, poi, le cartine traggono generalmente in errore sui percorsi, in quanto

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1959

necessariamente tracciano linee diritte, prescindendo dai percorsi veri e propri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 7, di cui gli onorevoli Roberti e Cruciani chiedono la soppressione.

(Non è approvato).

Dichiaro, pertanto, decaduti gli altri emendamenti presentati al medesimo articolo.

L'onorevole Biaggi Francantonio, d'intesa col Relatore, onorevole Terranova, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7. bis

« Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a destinare, quale concorso per la costruzione in regime di concessione di tronchi autostradali, l'ammontare della spesa calcolata occorrente alla sistemazione, al miglioramento e all'adeguamento, ai sensi dell'articolo 1, del corrispondente itinerario di strada statale compreso nel programma di cui all'articolo 4 ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è favorevole a questo articolo aggiuntivo.

Propone solo di dire, non « strada statale », ma « strade statali », ossia di usare il plurale, anziché il singolare.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7-bis con l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro:

ART. 7-bis.

« Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a destinare, quale concorso per la costruzione in regime di concessione di tronchi autostradali, l'ammontare della spesa calcolata occorrente alla sistemazione, al miglioramento e all'adeguamento, ai sensi dell'articolo 1, del corrispondente itinerario di strade statali compreso nel programma di cui all'articolo 4 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

ART. 8.

« Alla copertura della spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1958-59, ai sensi dell'articolo 2, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 122-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio stesso.

Alla copertura della spesa prevista dagli articoli 1 e 2 per gli esercizi successivi al

1958-59 si farà fronte con le prevedibili maggiori entrate.

In caso diverso si provvederà mediante riduzione per pari importo dei capitoli concernenti gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla necessarie variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali ».

Sono stati presentati vari emendamenti.

Al secondo comma, un emendamento dell'onorevole Camangi ne propone la soppressione ed uno dell'onorevole Terranova ne propone la sostituzione con il seguente altro:

« Alla copertura della spesa prevista dagli articoli 1 e 2 per l'esercizio 1958-59 e successivi si farà fronte con le prevedibili maggiori entrate derivanti dalla vendita e dalla circolazione dei veicoli a motore ».

Al terzo comma vi sono tre emendamenti, rispettivamente, degli onorevoli Camangi, Alessandrini e Ripamonti e Terranova, tutti soppresivi.

Debbo anche comunicare che la Commissione bilancio, nel prendere in esame l'articolo 8, ha espresso il parere che il primo comma debba avere la seguente altra formulazione:

« Alla copertura della spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1958-59, ai sensi dell'articolo 2, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto per tale esercizio dall'articolo 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

Come si vede, si tratta semplicemente del cambiamento del capitolo.

CAMANGI. Io ritengo che l'articolo 8, così com'è formulato, non possa in modo assoluto essere approvato.

Illustrerò brevemente le ragioni di questo mio giudizio del tutto negativo. È veramente ripugnante al senso comune ed anche a quel minimo di sensibilità giuridica, che ognuno di noi deve ormai avere, il voler risolvere — e tra le altre cose in una legge, diciamo, occasionale — nientepopodimenoche il difficile e grosso problema dell'articolo 81 della Costituzione, che da anni viene discusso e che non è stato ancora risolto.

Nel secondo comma dell'articolo 8 è detto: « Alla copertura della spesa prevista dagli arti-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1959

colo 1 e 2, per gli esercizi successivi al 1958-59, si farà fronte con le prevedibili maggiori entrate ». Che significato concreto ha questa generica formulazione? E questo non è ancora tutto. Nel caso in cui non ci siano queste entrate, che cosa si ridurrà? Lo stanziamento di previsione del bilancio dei lavori pubblici, cioè una cosa che non esiste? Lo stato di previsione, infatti, viene compilato anno per anno e, quindi, non è possibile ridurre una cosa che non esiste. E se, interpretando questo articolo in un modo tutto proprio, si volessero ridurre, ad esempio, i capitoli che hanno un riscontro nel precedente esercizio, si arriverebbe addirittura all'assurdo, di ridurre le spese obbligatorie per il pagamento del personale!

Ad ogni modo, a prescindere da queste considerazioni di merito, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla opportunità e sulla serietà della pretesa di risolvere, in questa sede, il grosso problema dell'articolo 81 della Costituzione!

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. L'argomento toccato dall'onorevole Camangi è indubbiamente un argomento di particolare valore e di particolare peso.

Debbo subito dire che la Commissione bilancio ha discusso per tutta una mattinata questo articolo e che la discussione è stata brillante per numero di interventi, per competenza, per profondità di pensiero e, direi, di dottrina. Non si può dire, quindi, che oggi si vuole far passare di straforo l'articolo: si tratta solo di sanzionare e formalmente approvare quelle che sono state le conclusioni della Commissione bilancio.

CAMANGI. Ma è la prima volta che ci si preoccupa degli esercizi futuri.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Camangi, non è vero. Sono andato alla Commissione del bilancio con una serie di leggi alla mano, le quali risalivano agli anni decorsi, al 1945, al 1946 e al 1947, per dimostrare al Presidente di quella Commissione (che era l'onorevole Pella) come spesso, già in passato, si è ricorso a questa formula. Tra le altre, citerò la legge n. 408.

Insisto, quindi, perché la Commissione approvi il testo originario dell'articolo 8 con la modifica proposta della Commissione bilancio.

CAMANGI. Ripeto che voto contro questo articolo, non soltanto per le ragioni di merito sulle quali ci sarebbe da discutere molto a lungo, ma anche per una questione di principio, in quanto non credo che il gravissimo e complesso problema dell'articolo 81 possa essere risolto in questa sede e con questo sistema.

Insisto, perciò, nei miei emendamenti soppressivi.

PRESIDENTE. E gli altri presentatori di emendamenti cosa fanno? Insistono anche loro nelle loro proposte?

TERRANOVA, *Relatore*. A seguito delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, non insisto nei miei emendamenti.

ALESSANDRINI. Anche io e l'onorevole Ripamonti non insistiamo sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo per divisione.

Pongo in votazione la prima parte del primo comma fino alle parole « riduzione dello stanziamento » comprese:

ART. 8.

« Alla copertura della spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1958-59, ai sensi dell'articolo 2, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento ».

(È approvato).

Pongo poi, in votazione, secondo la proposta dalla Commissione bilancio, il seguente emendamento:

« Sostituire le parole: « del Capitolo n. 122-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio stesso », con le altre: « previsto per tale esercizio dall'articolo 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

(È approvato).

Pongo, ora, in votazione il mantenimento del secondo comma, di cui l'onorevole Camangi propone la soppressione:

« Alla copertura della spesa prevista dagli articoli 1 e 2 per gli esercizi successivi al 1958-59 si farà fronte con le prevedibili maggiori entrate ».

(È approvato).

Pongo, in votazione il mantenimento del terzo comma, di cui sempre l'onorevole Camangi propone la soppressione:

« In caso diverso si provvederà mediante riduzione di pari importo dei capitoli concernenti gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo, ora, in votazione l'intero articolo 8.

ART. 8.

« Alla copertura della spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1958-59 ai sensi dell'articolo 2 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto per tale esercizio dall'articolo 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Alla copertura della spesa prevista dagli articoli 1 e 2 per gli esercizi successivi al 1958-59 si farà fronte con le prevedibili maggiori entrate.

In caso diverso si provvederà mediante riduzione per pari importo dei capitoli concernenti gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali ».

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

AMENDOLA PIETRO. Desidero fare una breve dichiarazione di voto.

I deputati del gruppo comunista voteranno a favore di questo disegno di legge, pur con tutte le riserve espresse nel corso della discussione.

RICCA. Anche i deputati del gruppo socialista voteranno a favore di questo provvedimento, pur sottolineando le critiche espresse nel corso della discussione e la necessità che il problema viario venga affrontato in modo più generale e organico.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Sistemazione miglioramento ad adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale ». (590):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 34 |
| Maggioranza | 18 |
| Voti favorevoli | 31 |
| Voti contrari | 3 |

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 590, la proposta di legge n. 202 risulta assorbita e verrà, quindi, cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Baroni, Beccastrini, Biagioni, Bianchi Gerardo, Bontade Margherita, Borghese, Bottonelli, Buzzetti, Buzzi, Camangi, Cassiani, Ceccherini, Cruciani, Curti Iyano, De Capua, De Cocci, De Vito Antonio, Di Nardo, Elkan, Franco, Giorgi, Lombardi Giovanni, Marconi, Martina, Misefari, Ricca, Ripamonti, Santi, Terranova, Zurlini.

La seduta termina alle 19.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI